

Unione Province d'Italia



UPI

Consegnato  
nella seduta  
del 17 luglio 2008



**Emendamenti al DL 112/08  
come modificato dal DDL di conversione 1386-A**  
*(a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni parlamentari)*

*Conferenza unificata  
17 luglio 2008*

L'Unione delle Province d'Italia sottolinea innanzitutto l'impossibilità di valutare nel suo insieme la manovra delineata dal governo con il Decreto legge 112/98 e con gli emendamenti finora presentati dal Governo, visto che allo stato attuale non è ancora disponibile un testo consolidato sulla base degli emendamenti e delle modifiche apportate in Commissione.

Per questi motivi si richiedono le seguenti modifiche al DDL n. 1386-A di conversione del DL 112/08.

- **All'art. 6 bis, comma 2**, per l'utilizzo dei fondi per l'utilizzo dei fondi residui FAS 2000-2006 occorre prevedere **l'intesa in Conferenza unificata**.
- **All'art. 6 quater, comma 2**, per ricognizione delle risorse della programmazione unitaria, occorre prevedere **l'intesa in Conferenza unificata**.
- **All'art. 18, sopprimere il Comma 1**, poiché la differenza di trattamento tra le società partecipate dagli enti locali e le altre società pubbliche non è giustificata e occorre prevedere lo stesso regime di assunzione, per le società a partecipazione pubblica sia locale che nazionale, che rispetti principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
- **Stralcio dell'art. 23 – bis** sui servizi pubblici locali di rilevanza economica che introduce surrettiziamente una riforma dei servizi pubblici locali, attraverso lo strumento di un regolamento delegificante, che non sembra essere una fonte normativa adeguata per una riforma dei servizi pubblici locali e che, nel merito, non risolve i problemi aperti.
- **All'art. 30, comma 3**, prevedere il **parere della Conferenza unificata**.
- **Stralcio dei commi 10 e 11 dell'art. 60 bis**, che introducono disposizioni per la limitazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali e una riduzione dei trasferimenti per gli enti locali.
- **All'art. 64, comma 4**, lo **stralcio delle lettere f.bis e f-ter**, che riguardano una materia concorrente che non può essere soggetta ad una disciplina regolamentare del Governo.
- **All'art. 67, stralcio dei commi 7-11** poiché la disciplina dei controlli sulla contrattazione integrativa deve essere inserita in modo organico nel ddl *“Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro”*

*pubblico*”.

- All'art. 68, lo stralcio del **comma 6 bis**, poiché le funzioni dei Commissari soppressi non possono essere ricondotte a strutture ministeriali.
- All'art 76 lo **stralcio del comma 3**, poiché introduce una modifica al TU enti locali che deve essere collocata nell'ambito del nuovo Codice delle autonomie locali; la norma elimina la disciplina delle indennità di funzione ed è peraltro in contrasto con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 60 bis.
- All' art. 77 – **ter Sopprimere il comma 11**
- All'art. 77 – **quater Eliminare ogni riferimento percentuale per gli anni 2010 e 2011**
- All'art. 77 – **quater**, dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 –bis 3 bis "Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente al miglioramento realizzato sarà assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato."
- All'art. 77 – **quater**, comma 12, primo capoverso, dopo la parola "*bilancio*" inserire la parola "annuale".
- **All'art. 77 – quater** riformulare il comma 20 nel modo seguente. "20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 la provincia o il comune inadempiente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione."
- All'art. 77 – quater, comma 21 dopo le parole "articolo 76" aggiungere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008.
- All'art. 77 – quater, eliminare il **comma 25.**